



ALLEGATO B alla Dgr n. 2011 del 04 novembre 2013

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA SORVEGLIANZA DI ESPOSTI ED EX ESPOSTI AMIANTO”

T R A

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL”, con sede in Roma via IV Novembre, 144, codice fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato da

E

la Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, di seguito denominato “Regione Veneto”, con sede in Venezia – Dorsoduro, 3901, codice fiscale e partita IVA n° 80007580279, rappresentata da

P R E M E S S O C H E

- l' art. 7, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 maggio 2010) ed il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'INAIL – Settore ricerca, certificazione e verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro (DML) ha presentato il progetto di ricerca “Sviluppo di un sistema integrato per la sorveglianza di esposti ed ex esposti amianto”, con la corresponsione di un finanziamento complessivo di € 360.000,00 per una durata di 24 mesi, nell'ambito dei fondi previsti dalla delibera CIV n.13 del 27 luglio 2011, relativa alle risorse finanziarie 2011 per collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni sul lavoro;
- il progetto esecutivo del suddetto accordo è articolato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, in Unità Operative interne ed esterne:
 - U.O. 1 - coordinamento - interna DML;
 - U.O. 2 interna DML;
 - U.O. 3 interna DML;
 - U.O. 4 esterna Istituto Oncologico Europeo (IEO);
 - U.O. 5 esterna Regione Veneto - Direzione Prevenzione;
- si rende necessario attivare la convenzione con l'Unità Operativa esterna UO 5 (Regione Veneto - Direzione Prevenzione);
- il piano finanziario prevede per la U.O. 5 Regione Veneto - Direzione Prevenzione - un finanziamento complessivo di € 120.000,00, al fine di sostenere le seguenti spese:
 - personale € 80.000,00;
 - materiali di consumo € 2.000,00;
 - missioni € 2.000,00;
 - attrezzature € 8.000,00;
 - trasferimento risultati € 25.000,00;
 - spese generali € 3.000,00;
- le attività progettuali hanno avuto inizio in data 23 gennaio 2012, secondo quanto

comunicato dal Direttore del DML con nota AOO – 05/000087/12 del 17 gennaio 2012.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

L'INAIL affida alla Regione Veneto, nell'ambito del progetto di cui in premessa, l'incarico di svolgere le attività funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *collaborazione alla definizione di un protocollo, sulla base dei risultati degli studi multicentrici internazionali e del progetto Cosmos, per l'esecuzione di TC spirale a basso dosaggio in popolazione selezionata sulla base anamnestica lavorativa di esposizione a cancerogeni occupazionali e storia di forte fumatore finalizzato alla verifica della fattibilità e dell'efficacia di programmi di sorveglianza;*
- *collaborazione alla introduzione di percorsi di sensibilizzazione per i Medici di Medicina Generale per la ricerca attiva di pazienti ex esposti a cancerogeni occupazionali ai quali proporre un'adeguata sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del rapporto di lavoro al fine di permettere una diagnosi precoce di neoplasia polmonare;*
- *collaborazione nel fornire ai medici di medicina generale ed ai medici competenti strumenti validi per contribuire ad una corretta identificazione dei soggetti esposti ed ex esposti a cancerogeni occupazionali ed alla gestione anche normativo-procedurale di eventuali casi di neoplasia lavoro-correlabili.*

Art. 2

Responsabili scientifici

I responsabili scientifici sono, per INAIL, il Dott. Sergio Iavicoli - Dipartimento Medicina del Lavoro - e, per la Regione Veneto, il Dott. Luciano Marchiori.

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, la Regione Veneto si obbliga a comunicare tempestivamente a INAIL il nominativo del responsabile scientifico subentrante.

Art. 3

Durata

Il progetto, di durata biennale, ha avuto inizio in data 23 gennaio 2012 ed è prorogato di un anno.

Le attività oggetto del presente atto hanno inizio alla data di stipula e termineranno in data 22 gennaio 2015. Tale durata potrà essere ulteriormente prorogata, previa formale e motivata richiesta, approvata dal Referente Scientifico INAIL di cui all'art. 2. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento di cui all'art. 4.

Art. 4

Corrispettivo

Per l'esecuzione del progetto l'INAIL assegna alla Regione Veneto un finanziamento di €120.000,00 (**centoventimila/00**) comprensivo di spese ed oneri, secondo le modalità appresso indicate:

- una prima rata, a titolo di anticipazione, pari al 60% del contributo, dopo la stipula della presente convenzione;
- una seconda rata, pari al 30% del contributo, dopo il primo anno di attività, previa approvazione della rendicontazione di cui al successivo art. 6;
- il saldo, pari al 10%, a seguito dell'acquisizione del rapporto tecnico e del rendiconto finanziario finale di attività nonché della positiva valutazione, da parte del Responsabile Scientifico INAIL.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su:

IBAN IT38G0200802017000101830646.

La fattura, o ricevuta, o nota di debito dovrà riportare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al seguente articolo 5.

Il suddetto finanziamento, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività del progetto secondo quanto previsto dal relativo piano costi. È fatto divieto di utilizzare il finanziamento per il pagamento di quote parte stipendiali a favore del personale dipendente.

Eventuali storni tra le varie voci di spesa che dovessero rendersi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, devono essere formalmente richiesti, corredati da valida motivazione, al Responsabile scientifico INAIL di cui all'art.2.

Art. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Regione Veneto dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita dichiarazione da rendere secondo l'apposito modello che si allega al presente atto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto di cui alla presente convenzione, è: **E81H11000040005**.

Art.6

Rapporti tecnici e rendicontazioni finanziarie

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, il Responsabile Scientifico della Regione Veneto inoltra al Responsabile Scientifico INAIL di cui all'art.2:

- alla scadenza del primo anno di attività, un rapporto tecnico scientifico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme

impegnate e/o le spese sostenute;

- alla scadenza del progetto, un rapporto tecnico scientifico ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario.

Il Responsabile Scientifico INAIL di cui all'art. 2 esprimerà un apposito parere sull'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati, nonché sulle spese sostenute.

Gli impegni, gli ordini e i giustificativi di spesa dovranno essere pagati e/o quietanzati secondo il rispetto delle vigenti norme di contabilità; la documentazione giustificativa di spesa (lettere d'incarico controfirmate dalle parti, bolle di trasporto, fatture e ricevute fiscali, bonifici bancari con estinazione certa, ecc...) dovrà essere tenuta presso la Regione Veneto, a disposizione per eventuali richieste dell'INAIL.

Le somme che residuano successivamente al pagamento di tutte le spese relative al progetto, dovranno essere restituite all'INAIL con un versamento sul conto corrente n. 000101882540 presso l'Unicredit Agenzia 00720 Roma Nomentana – codice IBAN IT 25 U 02008 05109000101882540 – specificando la motivazione ed inviando contestualmente comunicazione dell'avvenuto versamento all'INAIL – Settore ricerca, certificazione e verifica - Dipartimento del Bilancio, del Personale e degli Affari Generali – Unità Funzionale III ed allegando alla stessa copia del relativo bollettino di versamento.

L'INAIL si riserva la facoltà di non concedere, per successivi progetti di ricerca, ulteriori contributi qualora la Regione Veneto non proceda ad una tempestiva e completa produzione della documentazione richiesta o qualora non giustifichi in modo esauriente l'utilizzazione del finanziamento.

Art. 7

Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

Sospensione dei pagamenti

Nel caso in cui la Regione Veneto non provveda ad inviare, entro i termini previsti, le relazioni di cui all'art. 6, ovvero in caso di valutazione negativa delle stesse, ovvero ancora in caso di mancata o irregolare esecuzione della presente convenzione, l'INAIL sospenderà l'erogazione del finanziamento.

Art. 9

Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 6, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla Regione Veneto, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'INAIL intima per iscritto alla stessa, a mezzo raccomandata A/R, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida.

Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto, a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, la Regione Veneto dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 10

Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzare esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 12

Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto viene redatto in due esemplari, uno dei quali per la Regione Veneto.

Roma,

Per la Regione Veneto

Per l'INAIL